




18 dicembre 2024 AOCRT Protocollo n. 0017705/18-12-2024



02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 251 (Testo unico del turismo)**

Emendamento n.1

Al comma 3 dell'articolo 14 della PdL, le parole "di ambito turistico" sono sostituite con le seguenti: "attinenti al turismo".

Relazione

La proposta deriva dall'esigenza di evitare ogni fraintendimento intorno ai termini "ambito turistico".

Emendamento n.2

Al comma 2 dell'articolo 17 della PdL, dopo la parola "regolamento" sono soppresse le parole: "di cui al comma 7".

Relazione

La proposta è coerente col fatto che in tutto il testo della PdL, laddove si richiama tout court "il regolamento", si intende quello di attuazione, di cui all'articolo 5 (come specificato nel comma 1 del medesimo articolo 5).

Emendamento n.3

Al comma 6 dell'articolo 48 della PdL, dopo la parola "dotazioni" è soppressa la parola: "attrezzature"; dopo la parola "e" è aggiunta la parola: "ai".

Relazione

In coerenza con la formulazione dell'articolo 66, che disciplina la SCIA per gli stabilimenti balneari, anche - e a maggior ragione - per la SCIA delle strutture ricettive occorre prevedere che le successive variazioni relative alle attrezzature siano sottoposte al regime della mera comunicazione al SUAP.

Emendamento n.4

Al comma 8 dell'articolo 48 della PdL, le parole "dal regolamento" sono sostituite con le parole: "con deliberazione della Giunta regionale".

Relazione

Emendamento conseguente alla soppressione della precedente lettera "s" dell'articolo 5, che demandava al regolamento anche questo adempimento attuativo, occorre prevedere il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale.

Emendamento n.5

Al comma 6 dell'articolo 59 della PdL, la parola "principale" è soppressa.

Relazione

La soppressione dell'attributo "principale" relativo alla "residenza" è dovuto alla necessità di evitare fraintendimenti sulla possibile esistenza di una residenza "secondaria", dal momento che, ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile, la residenza è una sola, senza aggettivazioni.

#### Emendamento n.6

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 60 della PdL, dopo le parole "dotazioni," sono inserite le seguenti: "alle attrezzature,".

#### Relazione

In coerenza con la formulazione dell'articolo 50, che disciplina la SCIA per le strutture ricettive, occorre includere per le locazioni in forma non imprenditoriale anche le attrezzature.

#### Emendamento n.7

Al comma 2 dell'articolo 60 della PdL, le parole "dal regolamento" sono sostituite con le parole: "con deliberazione della Giunta regionale".

#### Relazione

Emendamento conseguente alla soppressione della precedente lettera "s" dell'articolo 5, che demandava al regolamento anche questo adempimento attuativo, occorre prevedere il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale.

#### Emendamento n.8

Al comma 2 dell'articolo 61 della PdL, le parole "previsti dall'articolo 50" sono sostituite con le parole: "ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)".

#### Relazione

L'emendamento muove dalla considerazione che il richiamo ai requisiti di onorabilità previsti per l'esercizio delle strutture ricettive (di cui all'art. 50 della PdL) comporta il rinvio alle disposizioni del TULPS, laddove la locazione turistica, seppure in forma imprenditoriale, non può ricondursi a detta cornice normativa; la norma da richiamare per attestare i requisiti di onorabilità è invece contenuta nel Codice delle leggi antimafia, il cui articolo 67 si riferisce a qualsivoglia attività condotta in forma imprenditoriale:

*Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione*

*1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:*

*(...)*

*f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*

#### Emendamento n.9

Al comma 3 dell'articolo 61 della PdL, dopo le parole "dotazioni," sono inserite le seguenti: "alle attrezzature,".

#### Relazione

In coerenza con la formulazione dell'articolo 50, che disciplina la SCIA per le strutture ricettive, occorre includere per le locazioni in forma imprenditoriale anche le attrezzature.

#### Emendamento n.10

Al comma 4 dell'articolo 61 della PdL, dopo le parole "dotazioni," è soppressa la parola: "e"; dopo la parola "caratteristiche" sono inserite le seguenti: "e all'accessibilità".

#### Relazione

In coerenza con la formulazione dell'articolo 60, che disciplina la CIA per le locazioni in forma non imprenditoriale, occorre includere anche per le locazioni in forma imprenditoriale le informazioni relative all'accessibilità.

#### Emendamento n.11

Dopo il comma 5 dell'articolo 61 della PdL, è inserito il seguente:

"5 bis. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi."

Relazione

In coerenza con le disposizioni che regolano generalmente le attività che si avviano tramite SCIA, occorre inserire anche in relazione all'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale la previsione della comunicazione di cessazione attività.

Emendamento n.12

Al comma 6 dell'articolo 61 della PdL, le parole "dal regolamento" sono sostituite con le parole: "con deliberazione della Giunta regionale".

Relazione

Emendamento conseguente alla soppressione della precedente lettera "s" dell'articolo 5, che demandava al regolamento anche questo adempimento attuativo, occorre prevedere il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale.

Emendamento n.13

Al comma 6 dell'articolo 66 della PdL, le parole "dal regolamento" sono sostituite con le parole: "con deliberazione della Giunta regionale".

Relazione


Emendamento conseguente alla soppressione della precedente lettera "s" dell'articolo 5, che demandava al regolamento anche questo adempimento attuativo, occorre prevedere il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale.

Emendamento n.14

Al comma 8 dell'articolo 77 della PdL, le parole "dal regolamento" sono sostituite con le parole: "con deliberazione della Giunta regionale".

Relazione

Emendamento conseguente alla soppressione della precedente lettera "s" dell'articolo 5, che demandava al regolamento anche questo adempimento attuativo, occorre prevedere il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale.



Giuseppe Arribelli



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

AOOCRT Pr



Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)  
Protocollo n. 0017860/02.06 del 19/12/2024  
Fascicolo: LEX11\_PDE\_0251;



02.06

Presentato in aula  
il 18/12/2024  
alle ore 19,04  
Per il Presidente

Firenze, 18 Dicembre 2024

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
SEDE

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 251 – “Testo Unico del Turismo”.

### Emendamento n. 1

All'articolo 59 “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve”, comma 1:

- Dopo le parole “I comuni a più alta densità turistica con popolazione superiore a 50.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020,” aggiungere le parole “e comunque tutti i Comuni capoluogo di Provincia”.

### Relazione illustrativa

Con l'emendamento in oggetto si intende ampliare la platea di Comuni ai quali viene concessa la possibilità di individuare un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 59 in materia di locazioni turistiche brevi, così come richiesto da ANCI Toscana.

### I Consiglieri regionali

*ALVARO CALICCI*  
*ALVARO CALICCI*

FEDERICA FRATTINI  
*Federica Frattini*

VITTORIO FANTOTTI


PIRRO FICCA  
*Pirro Ficca*

*Maria*  
*Elia*



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

AOCRT Protocollo n. 0017900/19-12-2024



2.6

Firenze, 19 dicembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamento alla Proposta di legge n. 251 (Testo Unico del Turismo)**

Al comma 3 dell'articolo 45 (Residenze d'epoca) della pdl 251, le parole “, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla l.r. 30/2003,” sono soppresse.

*Relazione illustrativa*

Con il presente emendamento, si dispone la soppressione dell'inciso che fa riferimento agli agriturismi, in quanto si ritiene più opportuno inserire espressamente, mediante un altro emendamento, una disposizione analoga nella legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana).

La modifica proposta non comporta nuove o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0017979/19-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE


**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.


**Aggiungere** all’art. 1, denominato “Oggetto e finalità”, alla lettera e), dopo le parole “patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale” il seguente periodo:


“, sportivo”.


**Relazione illustrativa:** il presente intervento normativo mira a riconoscere e valorizzare il turismo sportivo come elemento strategico per lo sviluppo del territorio regionale, in quanto rappresenta una risorsa fondamentale per promuovere la crescita economica, sociale e culturale e favorisce un utilizzo sostenibile del patrimonio naturale e infrastrutturale della regione.

*I Consiglieri,*


 RENI

 BALDINI

 GALLI

 LANDI

 BARDOLINI

 CASUCCI




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0017981/19-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

**Aggiungere** all'art.1, denominato “Oggetto e finalità”, comma 2, dopo la lettera n), quanto segue:

“o) “riconoscere e promuovere il turismo sportivo attraverso specifici interventi finanziari a favore degli enti locali, per favorire la cooperazione tra enti e operatori per la destagionalizzazione dei flussi turistici e lo sviluppo sostenibile del territorio.”

Relazione illustrativa: il presente intervento normativo mira a riconoscere e valorizzare il turismo sportivo come elemento strategico per lo sviluppo del territorio regionale, rappresentando, infatti, una risorsa fondamentale per promuovere la crescita economica, sociale e culturale, nonché per favorire un utilizzo sostenibile del patrimonio naturale e infrastrutturale della regione.

L'obiettivo è quello di sostenere iniziative volte alla realizzazione, riqualificazione e promozione di percorsi e manifestazioni sportive, con particolare attenzione alle attività che coinvolgono sia i residenti che i turisti, su scala locale, nazionale e internazionale. In questo contesto, si intende incentivare la cooperazione tra enti locali, associazioni sportive e operatori economici, con l'intento di creare sinergie capaci di migliorare l'offerta turistica regionale e di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, rendendo la Toscana una meta attrattiva in ogni periodo dell'anno.

*I Consiglieri,*

MEINI

GALLI

BALDINI

LANDI

CASUCCI

BARTOLINI



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0017982/19-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

**Aggiungere** all’art.2, denominato “Diritti del turista”, dopo il comma 2, il seguente comma:

“3. La Regione, attraverso i suoi organi competenti, promuove la redazione della Carta del Turista quale strumento volto a fornire informazioni coordinate e integrate sull’offerta turistica regionale, per favorire la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sportive, la sostenibilità dei flussi turistici e l’adozione di buone pratiche di fruizione responsabile del territorio.”

**Relazione illustrativa:** Il presente intervento normativo prevede la promozione della “Carta del Turista” quale strumento strategico per migliorare la fruizione dell’offerta turistica regionale e valorizzare in maniera coordinata il patrimonio culturale, ambientale e sportivo della Toscana.

La Carta del Turista ha l’obiettivo di fornire ai visitatori uno strumento informativo chiaro, completo e accessibile, capace di orientare l’esperienza turistica sul territorio, favorendo al contempo la sostenibilità e la diffusione di buone pratiche di comportamento responsabile. Tale strumento intende integrare e coordinare l’offerta esistente, promuovendo la conoscenza delle risorse regionali in un’ottica di valorizzazione sia delle aree più conosciute che di quelle meno frequentate.

La Regione Toscana, attraverso la Carta, intende perseguire una visione di turismo sostenibile e destagionalizzato, incentivando la distribuzione equilibrata dei flussi turistici sul territorio e riducendo l’impatto su aree soggette a pressione elevata. Inoltre, la Carta rappresenta un incentivo alla promozione di itinerari tematici e attività esperienziali che includano cultura, ambiente, sport e tradizioni locali, contribuendo alla crescita economica e sociale delle comunità coinvolte.

I Consiglieri,

HEINI

LAURINI

BARDINI

GRILLI

BARTOLINI

CASUCCI



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0017983/19-12-2024



09.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

**Aggiungere** all’art.4, denominato “Turismo Sostenibile”, al comma 2, dopo le parole “piena sostenibilità di processi e prodotti”, quanto segue:

“e, nel rispetto del Piano Paesaggistico Regionale, promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio, integrando la fruizione turistica con la salvaguardia delle risorse territoriali, ambientali e culturali”.

**Relazione illustrativa:** L’emendamento proposto integra l’articolo esistente introducendo un riferimento esplicito al Piano Paesaggistico Regionale quale strumento fondamentale per garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio toscano. L’obiettivo è quello di coniugare la promozione di un turismo sostenibile e legato al territorio con la salvaguardia delle risorse ambientali, culturali e identitarie della Regione.

Il richiamo al Piano Paesaggistico Regionale assicura che le politiche di sviluppo turistico siano attuate nel pieno rispetto delle peculiarità paesaggistiche della Toscana, promuovendo un modello di turismo lento, consapevole e integrato con il contesto territoriale. La fruizione turistica deve, infatti, armonizzarsi con le esigenze di tutela del patrimonio naturale e culturale, contribuendo alla sua valorizzazione e alla conservazione a lungo termine.

Questa integrazione rafforza l’impianto normativo, allineando le politiche regionali in materia di turismo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di gestione responsabile del paesaggio, elementi centrali per il mantenimento della qualità e dell’attrattività della Toscana come destinazione turistica.

*I Consiglieri,*

REMI

BARON

LANDI

SARTANI

CATUCCI




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0017986/19-12-2024



09.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

**Aggiungere** all’art.4, denominato “Turismo Sostenibile”, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma così come disposto:


“6. La Regione promuove la realizzazione, la manutenzione e la valorizzazione dei camminamenti storici, naturalistici, culturali e religiosi, quali strumenti di fruizione sostenibile del territorio.”


**Relazione illustrativa:** Il presente comma mira a promuovere la realizzazione, la manutenzione e la valorizzazione dei camminamenti storici, naturalistici, culturali e religiosi della Toscana, riconoscendoli come strumenti strategici per lo sviluppo di un turismo sostenibile e per la tutela del patrimonio territoriale.


La Toscana vanta un ricco patrimonio di percorsi e itinerari che attraversano paesaggi unici, borghi storici, siti di interesse culturale e luoghi di rilevanza religiosa. La valorizzazione di questi camminamenti, in linea con il modello di turismo lento, mira a incentivare una fruizione consapevole del territorio, capace di coniugare la scoperta delle risorse paesaggistiche e culturali con la tutela dell’ambiente e il rilancio delle aree interne e rurali.

I camminamenti religiosi, in particolare, rappresentano non solo un richiamo alla tradizione spirituale e culturale della Toscana, ma anche un’opportunità per attrarre un turismo motivato, attento e rispettoso delle specificità locali. Attraverso interventi integrati, la Regione Toscana intende migliorare l’accessibilità e la qualità dei percorsi, favorendo la loro manutenzione, promozione e fruizione, anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici.


*I Consiglieri,*

 NERI

 LANDI

 BALDINI

 BARTOLINI

 CASUCCI  
 CASUCCI




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0017988/19-12-2024



02.06


Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE


**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

L'articolo 7, denominato “Funzioni della Città metropolitana di Firenze”, è **abrogato**.


**Relazione illustrativa:** L'abrogazione dell'articolo 7 è motivata dalla necessità di garantire un principio di equità e parità tra tutte le comunità d'ambito della Regione Toscana, evitando di creare una disparità istituzionale che attribuisca alla Città Metropolitana uno status privilegiato rispetto agli altri territori. L'intento è quello di superare l'istituzione di una classe amministrativa a parte, che rischierebbe di alterare l'equilibrio delle competenze tra i diversi enti, favorendo invece una visione più uniforme e integrata della governance turistica. Tale approccio risponde all'obiettivo di assicurare pari opportunità di sviluppo e promozione turistica a tutte le realtà territoriali della Toscana, comprese le aree interne, rurali e costiere, evitando dinamiche che possano svantaggiare territori meno popolosi o meno infrastrutturati.


*I Consiglieri,*


 NANNI

 LANDI

 BARONI

 CASUCCI

 BARTOLUCCI

 CARRI




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOOVRT Protocollo n. 0017991/19-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

L'articolo 31, denominato “Aree di sosta camper”, è sostituito dal presente:

“Sono aree di sosta camper le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di trenta piazzole, destinate a turisti provvisti di autonomi mezzi di trasporto e pernottamento combinati e che garantiscono a questi ultimi una sosta continuativa fino a un massimo di tre giorni.”

**Relazione illustrativa:** L'emendamento proposto modifica la definizione delle aree di sosta camper introducendo due elementi fondamentali: la riduzione del limite massimo di piazzole da cinquanta a trenta e l'introduzione di un limite temporale di tre giorni continuativi per la sosta dei turisti con mezzi autonomi di trasporto e pernottamento.

La riduzione del numero massimo di piazzole risponde alla necessità di garantire un dimensionamento equilibrato di queste strutture, evitando un sovradimensionamento che potrebbe incidere negativamente sulle risorse infrastrutturali, ambientali e urbanistiche dei territori interessati. Tale misura è volta a preservare il contesto delle comunità locali, prevenendo la trasformazione delle aree di sosta camper in strutture ricettive permanenti prive dei requisiti e delle tutele previste per altre tipologie di strutture.

L'introduzione del limite temporale di tre giorni continuativi per la sosta garantisce un uso regolato e transitorio delle aree di sosta camper, mantenendo la loro natura di accoglienza breve e funzionale al turismo itinerante. Questa disposizione permette di favorire la turnazione degli ospiti, evitando fenomeni di stanzialità che potrebbero entrare in contrasto con la vocazione temporanea di tali aree e con la disciplina del settore ricettivo in generale.

L'emendamento, pertanto, mira a contemperare l'esigenza di accoglienza turistica con la tutela delle risorse del territorio e la sostenibilità dei servizi pubblici locali, garantendo una regolamentazione più chiara e aderente alle finalità delle aree di sosta camper. In tal modo, si promuove un modello di sviluppo turistico ordinato e responsabile, in armonia con le esigenze delle amministrazioni locali e delle comunità interessate.

I Consiglieri,

MEM

CASUCCI

BALDINI

ZARTELLI

LAVINI

CASUCCI




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0017993/19-12-2024



02.06


Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE


**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

L'articolo 40, denominato “Uso occasionale di immobili a fini ricettivi” è **abrogato**.

**Relazione illustrativa:** L'abrogazione dell'articolo in questione si rende necessaria per garantire la coerenza normativa con l'impianto della legge regionale in materia di turismo, la cui finalità è disciplinare l'attività ricettiva esercitata dal privato in forma imprenditoriale. L'articolo oggetto di abrogazione, prevedendo disposizioni sull'uso occasionale degli immobili a fini ricettivi, introduce una deroga che esula dalla finalità principale della legge e determina potenziali ambiguità applicative.

I Consiglieri,


 NERI

 LANDI

 BALDINI

 GINI

  
BARTOLINI

  
CASUCCI




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0017995/19-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE

**Emendamento** alla PDL 251 “Testo Unico del Turismo”.

**Aggiungere**, all’articolo 47, denominato “Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi”, al comma 2, dopo le parole “nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero” le seguenti parole:


“e insulare”.


**Relazione illustrativa:** L’emendamento proposto introduce il contesto insulare all’interno dell’articolo che disciplina la localizzazione degli alberghi diffusi. Tale integrazione si rende necessaria per riconoscere le specificità territoriali e socio-economiche delle isole presenti nella Regione Toscana, valorizzando il loro potenziale turistico in modo sostenibile e coerente con il modello dell’albergo diffuso.


Le realtà insulari, caratterizzate da borghi e nuclei insediativi di piccole dimensioni, spesso con un patrimonio ambientale e culturale di grande pregio, richiedono particolare attenzione per favorire un turismo equilibrato e rispettoso delle caratteristiche del territorio. L’inserimento delle aree insulari mira a promuovere la rigenerazione urbana e a contrastare lo spopolamento, incentivando forme di ricettività che migliorino la vitalità e la vivibilità dei luoghi senza alterarne l’identità storica e ambientale.


L’emendamento, inoltre, garantisce che la localizzazione degli alberghi diffusi nel contesto insulare avvenga in conformità agli strumenti urbanistici comunali, assicurando il rispetto delle normative locali e la sostenibilità degli interventi.


I Consiglieri,

 REINI

 BARONI

 LANDI

 BARONI

 CARUCCI

 CORBELLI



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Firenze, 19 dicembre 2024

AOCRT Protocollo n. 0018036/19-12-2024



09.06

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 251 (Testo Unico del Turismo)**

**Emendamento n. 1**

Al comma 3 dell'articolo 144 della Pdl in oggetto le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite con le seguenti: "1° luglio 2026".

**Emendamento n. 2**

Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 145 le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite con le seguenti: "1° luglio 2026".

**RELAZIONE**

Con i presenti emendamenti, in riferimento all'applicazione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e per gli alberghi diffusi, si estende il periodo transitorio da 12 a 18 mesi (1° luglio 2026).

I Consiglieri

*Gianni: [Signature]* [Signature]



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0018037/19-12-2024



02.06

Firenze, 19 dicembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di Emendamento alla PDL n. 251 "Testo unico del turismo"**

**Emendamento n. 1**

Al comma 6 dell'articolo 27 della PDL in oggetto dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti:  
" , prevedendo in particolare per le aree sosta camper una disciplina differenziata e semplificata in considerazione della natura e peculiarità delle stesse."

**RELAZIONE**

Al fine di promuovere la diffusione delle aree di sosta camper, con il presente emendamento si prevede che il regolamento attuativo del nuovo testo unico, nel disciplinare i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive all'aperto, debba tenere conto della natura e delle precipe finalit  di ciascuna di esse; ci  per evitare che la disciplina regolamentare introduca vincoli eccessivamente onerosi che, come in passato, di fatto impediscano lo sviluppo delle aree di sosta camper sul territorio regionale. In questo modo si tiene conto anche delle sollecitazioni contenute nelle Mozioni n. 434/2021, n. 862/2022 e n. 1136/2023.

I Consiglieri

STEFANO SCARAFEM

VINCENZO CECCHIELLI

GIANNI ANSELMI

*See*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Firenze, 19 dicembre 2024

AOCRT Protocollo n. 0018038/19-12-2024



09.06

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 251 (Testo Unico del Turismo)**

**Emendamento n. 1**

Al comma 1 dell'articolo 59 della Proposta di legge in oggetto le parole: "con popolazione superiore a 50.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento" sono soppresse.

**Emendamento n. 2**

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 59 è sostituita con la seguente:

"a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell'attività di locazione breve;"

**Emendamento n. 3**

Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 59 della Pdl in oggetto, le seguenti parole sono soppresse: "il numero massimo di autorizzazioni consentite allo stesso soggetto, nonché".

**Emendamento n. 4**

Dopo il comma 6 dell'articolo 59 della Pdl in oggetto è inserito il seguente:

6 bis. I comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie

volte ad assicurare un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente.

## RELAZIONE

Con i presenti emendamenti si apportano alcune modifiche alla versione dell'articolo 59 presente nel testo all'attenzione dell'Assemblea, tra cui il superamento del limite di abitanti per l'applicazione delle disposizioni e l'introduzione di norme transitorie che i comuni sono tenuti a prevedere nei relativi regolamenti.

I Consiglieri

~~GIANNI~~ ~~ALBERTI~~ ~~ALBERTI~~

CECCARELLI V.

MEINI Elan

VITTORIO FANTOZZI

STEFANO

SCARFONE

IRENE GALLETI

ANDREA ULM



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

**Gruppo Consiliare  
Forza Italia**

AOCRT Protocollo n. 0018047/19-12-2024



09.06

Alla c.a.  
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana  
Antonio Mazzeo  
SEDE

Firenze, 19/12/2024

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di Legge 251 Testo Unico del Turismo

Emendamento n. 1

Al Titolo 1 -Sistema organizzativo del turismo, al Capo I – Disposizioni generali- all’art. 1 “Oggetto e finalità”, dopo la lettera n) si inserisce

lettera o) riconosce il ruolo strategico dei Comuni nella promozione del Turismo e nell’accoglienza;

Emendamento n. 2

Al Titolo 1 -Sistema organizzativo del turismo, al Capo I – Disposizioni generali- all’art. 2 -Diritti del Turista, si inserisce l’art. 2 bis “creare la “Carta del Turista Regione Toscana” che individui quali principali requisiti:

a progressiva copertura di tutto il territorio regionale, includendo anche le destinazioni meno conosciute; la promozione di pacchetti esperienziali che valorizzino gli attrattori turistici regionali; la valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio regionale riconducibili al progetto di marketing territoriale, quali ad esempio produzioni enogastronomiche tipiche, produzioni artigianali e manifatturiere tradizionali ed artistiche, luoghi di cultura, laboratori di creatività e produzione di moda e design”;

Emendamento n. 3

Al Titolo 1 -Sistema organizzativo del turismo, al Capo I – Disposizioni generali- all’art. 3 “Turismo accessibile” al comma 1, dopo le parole “sensoriali e intellettive” sono inserite le seguenti parole “o con comprovate forme di intolleranza alimentare”;

Emendamento n. 4

Al Titolo 1 -Sistema organizzativo del turismo, al Capo I – Disposizioni generali- all’art. 4 “Turismo sostenibile” dopo il comma 5, si aggiunge il seguente comma così come disposto:

“6. La Regione promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d’acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano

una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.

La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio;

la conoscenza della rete dei cammini regionali sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio”

#### Emendamento n. 5

Al Titolo 1 -Sistema organizzativo del turismo, al Capo II – Governance del Turismo - all'art. 11 “Consulta permanente del Turismo”, dopo il comma 7, si aggiunge il seguente comma così come disposto:

“8. Fanno parte della Consulta i Consiglieri dell'Ufficio di Presidenza della Seconda Commissione”

#### Emendamento n. 6

Al Titolo 2 -Strutture ricettive turistiche, al Capo I – Strutture ricettive alberghiere, all'art. 26 “Accademy Hotel” dopo la parola “classificati con” si aggiunge la parola “tre”.

Il Consigliere  
Marco Stella





**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

AOCRT Protocollo n. 0018226/20-12-2024



02.06

Firenze, 20 dicembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 251 (Testo Unico del Turismo)**

**Emendamento**

L'articolo 36 della Proposta di legge in oggetto è sostituito con il seguente:

“Art. 36  
Ostelli

1. Sono ostelli le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.”.

**RELAZIONE**

Con i presenti emendamenti si apportano alcune modifiche al comma 1 dell'articolo 36 presente nel testo all'attenzione dell'Assemblea. In particolare, ferme restando le finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative degli ostelli, si propone di estendere, anche oltre ai giovani e loro accompagnatori, i soggetti che possono soggiornare in tali strutture.

I Consiglieri

*G. ANTONI ANTONI*


*LUCA DE ROBERTIS*

*FRANCESCO CAZZERU*



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

AOCRT Protocollo n. 0018495/20-12-2024



02.06

Firenze, 20 dicembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 251 (Testo Unico del Turismo)**

**Emendamento**

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 93 (Esenzioni dall'avvalimento della prestazione professionale della guida turistica) della pdl 251, le parole: "rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado" sono sostituite dalle seguenti: "**organizzate da scuole ed istituti di ogni ordine e grado e dai soggetti riconosciuti dal sistema della formazione regionale**".

**Relazione illustrativa**

L'emendamento intende ampliare il novero delle fattispecie in presenza delle quali non è obbligatorio l'avvalimento della prestazione professionale della guida turistica, introducendo il riferimento, oltre alle attività didattiche organizzate da scuole ed istituti di ogni ordine e grado, anche alle iniziative dei soggetti facenti parte del sistema della formazione regionale.

I Consiglieri

CRESTINA GIACCHI  
ANDREA VANNUCCI  
ANNA PARI